



Ufficio politiche assicurative
tariffe e contenzioso

Processo: aziende
Macroattività: gestione tariffa premi
Attività: modalità di applicazione tariffa
Tipologia: istruzioni
Fascicolo: modalità di applicazione tariffa 2025
Sottofascicolo: oscillazione tasso
Internet: sì
Altri uffici: sì
Autori: g.m.

Alle Strutture centrali e territoriali

Oggetto: Autoliquidazione 2025/2026. Applicazione in via provvisoria dal 1° gennaio 2026 delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail n. 146 del 21 luglio 2025.

Il Consiglio di amministrazione dell'Inail con la deliberazione n. 146 del 21 luglio 2025 ha aggiornato le aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole di cui all'articolo 20 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

Successivamente è intervenuto il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, che, all'articolo 1, comma 1, ha autorizzato l'Inail a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, demandandone la relativa attuazione ad un successivo decreto interministeriale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Lo stesso articolo, al comma 4, ha inoltre stabilito l'esclusione dal riconoscimento del bonus per le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al fine di non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare di una riduzione del premio già a partire da febbraio 2026, nelle more del perfezionamento di tale decreto, il Presidente dell'Inail con la deliberazione n. 17 del 10 novembre 2025¹, ha autorizzato l'applicazione, in via provvisoria, delle nuove aliquote di cui alla citata deliberazione n.146/2025² per determinare il tasso applicabile 2026 ai fini dell'autoliquidazione 2025/2026.

In via provvisoria, pertanto, i tassi applicabili 2026 sono calcolati applicando la nuova tabella A "Bonus" e l'aliquota di oscillazione in riduzione nella misura fissa del 13% (anziché del 5%) nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), di cui ai commi 5, 8 e 9 dell'articolo 20 delle MAT.

¹ ratificata dalla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Inail n. 186 del 19 novembre 2025

² Con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail n. 185 del 19 novembre 2025 è stato rettificato l'allegato 1 della delibera n. 146 del 21 luglio 2025, all'articolo 20, lettera c) apportando la seguente modifica: ai commi 8 e 9 le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti "13 per cento".

Le aliquote in riduzione previste dalla nuova tabella A, con effetto dal 1° gennaio 2026, sono le seguenti:

Tabella A- Bonus

Lavoratori-anno del triennio (N)	Valori ISA_R	Aliquota
$N \leq 50$	-0,50 < ISA_R < 0	-14%
	-0,75 < ISA_R <= -0,50	-18%
	-0,90 < ISA_R <= -0,75	-21%
	-1 < ISA_R <= -0,90	-25%
	$ISA_R = -1$	-28%
$50 < N \leq 100$	-0,50 < ISA_R < 0	-15%
	-0,75 < ISA_R <= -0,50	-19%
	-0,90 < ISA_R <= -0,75	-23%
	-1 < ISA_R <= -0,90	-27%
	$ISA_R = -1$	-31%
$N > 100$	-0,50 < ISA_R < 0	-17%
	-0,75 < ISA_R <= -0,50	-22%
	-0,90 < ISA_R <= -0,75	-27%
	-1 < ISA_R <= -0,90	-32%
	$ISA_R = -1$	-37%

Restano invariate le aliquote in incremento del tasso medio di tariffa in caso di andamento infortunistico sfavorevole ("Malus"), previste dalla Tabella B del citato articolo 20.

L'applicazione in via provvisoria delle nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico è stata esplicitata nelle comunicazioni del tasso applicabile per l'anno 2026 (20sm), con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:

1. in caso di mancata adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 3, ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell'Inail adottata con la delibera n. 146 del 21 luglio 2025 del Consiglio di amministrazione;
2. nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n.

159, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.

Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti con apposita circolare.

Il Direttore centrale
dott. Edoardo Gambacciani